# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 2ª COMMISSIONE

**(Giustizia e autorizzazioni a procedere)**

## GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

*(69ª seduta, in sede deliberante e redigente)*

**Presidenza del Presidente CASSIANI**

## INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

IN SEDE REDIGENTE

**Coordinamento degli articoli:**

« Ordinamento penitenziario » **(285)**:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 1012, 1013, 1014, 1015
FENOALTEA . . . . . 1013
FILETTI . . . . . 1013
FOLLIERI, *relatore* . . . . . 1012, 1013, 1014
PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 1014
TROPEANO . . . . . 1013

IN SEDE DEIBERANTE

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » **(1466)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 1037, 1044, 1047
COPPOLA, *relatore* . . . . . 1038, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047
FENOALTEA . . . . . 1040, 1043, 1046
FILETTI . . . . . 1044, 1045, 1046
FOLLIERI . . . . . 1045, 1046
MARIS . . . 1040, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047
PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 1046, 1047
PICCOLO . . . . . 1046


*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Cassiani, Cerami, Coppola, Corrao, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Piccolo, Tedesco Giglia, Tropeano.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Falcucci Franca, Leone, Lisi, Terracini e Carraro sono sostituiti rispettivamente dai senatori Colleoni, Trabucchi, De Vito, Venanzi e Dalvit.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.*

F O L L I E R I , *segretario, legge il proceso verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**Coordinamento degli articoli del disegno di legge:**

**« Ordinamento penitenziario » (285)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Il relatore senatore Follieri ha facoltà di illustrare alla Commissione le modificazioni da apportare in sede di coordinamento al disegno di legge.

F O L L I E R I , *relatore.* Una prima modifica che propongo alla Commissione è di carattere meramente formale, e riguarda la sostituzione, nel n. 1, dell'articolo 1, della parola « nella » con l'altra « dalla » ed il reinserimento, al n. 4 del medesimo articolo 1, delle parole « ad esso » dopo le parole « ogni altra attribuzione ».

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione le modifiche proposte dal relatore.

(*Sono approvate*).

F O L L I E R I , *relatore.* Propongo, poi, un'ulteriore modifica di carattere meramente formale e riguarda la collocazione, per ragioni di successione logica, della disposizione contenuta nell'articolo 7: « È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati » al quinto, anzichè al quarto comma; comma nel quale, a sua volta, propongo sia collocata la disposizione: « Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari ».

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione le modifiche all'articolo 7 proposte dal relatore.

(*Sono approvate*).

F O L L I E R I , *relatore.* Una ulteriore proposta di modifica si riferisce al terzo e quarto comma dell'articolo 15.

Infatti, nel terzo comma si legge: « Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento ... »; e nel quinto comma: « in base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento ».

Poichè, perciò, lo stesso concetto viene ripetuto sia nel terzo che nel quinto comma, si rende necessaria una modifica del terzo comma.

Propongo pertanto alla Commissione che nel terzo comma dell'articolo 15 siano soppresse le parole: « è stabilito un programma di trattamento e ».

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di modificazione del terzo comma dell'articolo 15, formulata dal relatore, tendente a sopprimere le parole: « è stabilito un programma di trattamento e ».

(*È approvata*).

Passiamo ora alle modificazioni relative all'articolo 50.

F O L L I E R I , *relatore.* Le modificazioni che intendo proporre alla Commissione riguardano il terzo e il quarto comma dell'articolo.

Essi attualmente così recitano:

« Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai due quinti per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

« L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi legali agli aventi diritto in caso di proscioglimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza ».

Ciò contrasta con il principio, che abbiamo chiaramente stabilito, che le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.

T R O P E A N O . Era stata prevista la possibilità di effettuare delle trattenute sulla remunerazione, ma queste non possono essere effettuate per spese di mantenimento.

F O L L I E R I , *relatore*. In concreto, le modifiche dovrebbero essere le seguenti: soppressione del terzo comma e sua sostituzione con il seguente nuovo testo: « La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti »; soppressione del quarto comma.

F I L E T T I . A me sembra che il richiamo alla non pignorabilità e al non sequestro della remunerazione possa trovare migliore collocamento nell'articolo 48 che tratta genericamente della remunerazione. In ogni caso, ritengo che il titolo dell'articolo 50, se approvata la modifica proposta, dovrà essere conseguentemente modificato.

F O L L I E R I , *relatore*. Le modifiche non possono che riguardare l'articolo 50, ove apputo è stabilito che la quota della remunerazione spettante ai condannati o internati non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Per quanto riguarda il nuovo titolo dell'articolo, esso potrebbe essere così formulato: « Ripartizione della remunerazione, regime giuridico ».

T R O P E A N O . Non sono d'accordo, perchè si dovrebbe prima stabilire il significato di « regime giuridico ».

F I L E T T I . Il titolo potrebbe essere il seguente: « Pignorabilità, sequestrabilità e ripartizione della remunerazione ».

F O L L I E R I , *relatore*. Sono d'accordo sulla formulazione proposta dal senatore Filetti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a formulare così il terzo comma dell'articolo 50:

« La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'attuale quarto comma dell'articolo 50.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che il titolo dell'articolo 50 è così formulato: « Pignorabilità, sequestrabilità e ripartizione della remunerazione ».

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora all'articolo 53.

F O L L I E R I , *relatore*. Per una mera disattenzione, il primo comma dell'articolo 53 è rimasto così formulato: « Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali e sportive per stimolare l'apprendimento professionale ».

Appare evidente che debbono essere soppresse le parole « e sportive » e aggiunte alla fine del comma le parole: « e gare sportive ».

F E N O A L T E A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 53 risulta pertanto così formulato: « Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali per stimolare l'apprendimento professionale e gare sportive ».

Passiamo ora all'articolo 59.

F O L L I E R I , *relatore*. L'articolo 59 è stato approvato nella seguente formulazione: « Le punizioni sono inflitte dal Consiglio di disciplina ... ». Per ovvie ragioni di forma la parola « inflitte » deve essere sostituita con l'altra più appropriata « deliberate ». Conseguentemente, la stessa mo-

difica deve essere apportata al titolo dell'articolo.

Inoltre, al secondo rigo, la congiunzione « e » deve essere sostituita con l'altra « o ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti le proposte formulate dal relatore.

(*Sono approvate*).

Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il titolo dell'articolo è così formulato: « Autorità competenti a deliberare le punizioni ».

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora all'articolo 65.

F O L L I E R I , *relatore*. Il primo comma di questo articolo dispone che: « Al regime di semilibertà di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentiva, qualora venga accertata la cessazione della pericolosità sociale ». Quest'ultima condizione deve essere soppressa giacchè appare evidente che, quando viene accertata la cessazione della pericolosità sociale, la misura di sicurezza viene a cessare e l'internato è conseguentemente dimesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere al primo comma le parole « qualora venga accertata la cessazione della pericolosità sociale ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 73, del quale è stato omesso il titolo.

F O L L I E R I , *relatore*. Il titolo potrebbe essere così formulato: « Legittimazione alle richieste dei benefici ».

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora all'articolo 79.

F O L L I E R I , *relatore*. Nel n. 1) dell'ottavo comma, occorre, per evidenti motivi di carattere lessicale, sostituire le parole « e dell'articolo 4 » con le altre « ed all'articolo 4 ».

Rilevo poi che, sempre all'ottavo comma, tra i fondi con cui si provvede alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e postpenitenziaria, sono stati omessi quelli ordinari di bilancio. Occorre pertanto inserire il seguente nuovo n. 4 « con i fondi ordinari di bilancio ». Conseguentemente, l'attuale n. 4 (« con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente ») diventa n. 5.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti le proposte di modifica formulate dal relatore.

(*Sono approvate*).

F O L L I E R I , *relatore*. Propongo, poi, che nell'articolo 81, la dizione « Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura » sia sostituita con l'altra « Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura ».

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

F O L L I E R I , *relatore*. Un'ultima modifica si riferisce all'articolo 91, per il quale propongo che la cifra « 350.000.000 » sia corretta in « 700.000.000 ».

Ciò in analogia con quanto reca la relativa voce ordinaria di bilancio.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara d'accordo.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta formulata dal relatore, tendente a sostituire alla cifra « 350.000.000 » la cifra « 700.000.000 ».

(*È approvata*).

Do lettura del testo degli articoli quale risulta a seguito del coordinamento effettuato:

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(*Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena*)

Il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

2) predispone ed attua i provvedimenti relativi al trattamento rieducativo dei condannati e dei sottoposti a misure di sicurezza;

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi degli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive nella prima fase del loro reinserimento sociale;

4) esercita ogni altra attribuzione ad esso devoluta dalla legge.

Art. 2.

(*Istituto di studi penitenziari*)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il Presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

(*Compiti dell'Istituto di studi penitenziari*)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Art. 4.

(*Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena*)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

Art. 5.

(*Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento*)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'Amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per i Magistrati ed appartenenti ad altre Amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2.

## ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE DI SICUREZZA. ASSISTENZA

### TITOLO I

### TRATTAMENTO PENITENZIARIO

### CAPO I

### Norme generali del trattamento

#### Art. 6.

*(Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti)*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

#### Art. 7.

*(Istruzione)*

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

#### Art. 8.

*(Lavoro)*

Ai fini della rieducazione, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini, nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

Art. 9.

(*Religione e pratiche di culto*)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sè libri inerenti alla religione professata.

Art. 10.

(*Attività culturali, ricreative e sportive*)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonchè attività sportive.

Art. 11.

(*Rapporti con la famiglia e col mondo esterno*)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonchè con altre persone secondo le modalità previste nel successivo titolo V e, ove non ostino motivi di ordine e di sicurezza, sono autorizzati a tenere presso di sè quotidiani, periodici e libri.

Art. 12.

(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno*)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

I detenuti e gli internati devono osservare le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del Consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

Art. 13.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva*)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

Art. 14.

(*Diritti di reclamo*)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o recla-

mi, orali o scritti in busta chiusa, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

CAPO II

**Individualizzazione e differenziazione del trattamento**

Art. 15.

(*Individualizzazione e modalità del trattamento*)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare.

Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

Art. 16.

(*Cartella personale*)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Art. 17.

(*Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

I militari nonchè i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 18.

(*Regolamento dell'istituto*)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'Amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale. La

commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero.

Art. 19.

(*Regime per gli imputati*)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

Art. 20.

(*Trattamento degli internati*)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche dei soggetti.

TITOLO II

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

**Condizioni di vita dei detenuti e degli internati**

Art. 21.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

Art. 22.

(*Igiene personale*)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 23.

(*Permanenza all'aperto*)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 24.

(*Servizio sanitario*)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cu-

ra della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sè i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertarne lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il magistrato addetto al competente ufficio di sorveglianza.

Art. 25.

(*Alimentazione*)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Art. 26.

(*Vestiario e corredo*)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dalla attività svolta.

CAPO II

**Disciplina**

Art. 27.

(*Regime disciplinare*)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la

loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Art. 28.

(*Ricompense*)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

Art. 29.

(*Infrazioni disciplinari e punizioni*)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 30.

(*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dello istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

TITOLO III

ASSISTENZA

Art. 31.

(*Assistenza alle famiglie*)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 32.

(*Assistenza post-penitenziaria*)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

## TITOLO IV

## ISTITUTI PENITENZIARI

### Art. 33.

*(Istituti per adulti)*

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

1) case di custodia preventiva;

2) istituti per l'esecuzione delle pene;

3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

4) centri di osservazione.

### Art. 34.

*(Case di custodia preventiva)*

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

### Art. 35.

*(Istituti per l'esecuzione delle pene)*

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

### Art. 36.

*(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)*

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario:

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 37.

(*Centri di osservazione*)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 38.

(*Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*)

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 39.

(*Istituti per infermi e minorati*)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati in istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 40.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonchè delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

CAPO I

**Norme comuni sul trattamento negli istituti**

Art. 41.

(*Isolamento*)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria.

Art. 42.

(*Perquisizione personale*)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

Art. 43.

(*Norme particolari per gli imputati*)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di

formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istruzione e allo esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

Art. 44.

(*Tabelle vittuarie*)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designata per sorteggio, verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

Art. 45.

(*Obbligo del vestiario uniforme - Oggetti personali*)

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme.

Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

Art. 46.

(*Modalità del lavoro*)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Ad essi è assicurato il trattamento economico previsto per l'apprendistato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nello interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che la scorta sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati che mostrino interessi culturali o attitudini artistiche possono essere esonerati dal lavoro manuale ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività intellettuali o artistiche.

Art. 47.

(*Commissione per la determinazione delle mercedi*)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente determinate in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 48.

(*Remunerazione ed assicurazione*)

La remunerazione, prevista dal codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.

Art. 49.

(*Assegni familiari*)

Al detenuto od internato che lavora sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Art. 50.

(*Pignorabilità, sequestrabilità e ripartizione della remunerazione*)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti dal codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati o internati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è lasciata nella piena disponibilità degli stessi.

Art. 51.

(*Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati*)

I diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti e agli internati sono da essi personalmente esercitabili anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46.

Art. 52.

(*Peculio e fondo profitti*)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo 50 e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Art. 53.

(*Gare*)

Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali per stimolare l'apprendimento professionale e gare sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in danaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

Art. 54.

(*Colloqui*)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

Art. 55.

(*Corrispondenza*)

I detenuti e gli internati hanno diritto di corrispondere con il mondo esterno. Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 56.

(*Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art. 57.

(*Modalità dei reclami*)

I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

al magistrato di sorveglianza;

al direttore dell'istituto;

agli ispettori;

al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

al Capo dello Stato;

al Ministro per la grazia e la giustizia.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

Art. 58.

(*Punizioni disciplinari*)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

1) richiamo;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni.

Art. 59.

(*Autorità competente a deliberare le punizioni*)

Le punizioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzione di presidente, dal cappellano, dal sanitario e dall'educatore.

Art. 60.

(*Visite a familiari*)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 56, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

Art. 61.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti o delle altre persone di cui all'articolo 56 della presente legge che ne facciano richiesta.

Art. 62.

(*Trasferimenti*)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

Art. 63.

(*Dimissione*)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obbiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

CAPO II

**Semilibertà, licenze e liberazione anticipata**

Art. 64.

(*Regime di semilibertà*)

Nel corso della espiazione della pena, può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

*a*) nell'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena;

*b*) nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative ed istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Art. 65.

(*Ammissione alla semilibertà*)

Al regime di semilibertà di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentive.

Per il computo della durata delle pene di cui al comma precedente non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiunta-

mente alla pena detentiva e convertita a norma di legge.

Il condannato a pena detentiva superiore a due anni è ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Art. 66.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 64 possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni trenta all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

La licenza è revocabile indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà.

Art. 67.

(*Licenze per i sottoposti a misure di sicurezza detentive*)

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, la licenza può essere revocata.

Art. 68.

(*Liberazione anticipata*)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni venti per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

Art. 69.

(*Disposizioni per il condannato all'ergastolo*)

Per la pena dell'ergastolo si applicano, in quanto compatibili, le norme sancite dal presente ordinamento per l'esecuzione della pena di reclusione.

CAPO III

**Liberazione condizionale e libertà vigilata**

Art. 70.

(*Liberazione condizionale*)

La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina.

Art. 71.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

CAPO IV

**Remissione del debito per spese di giustizia**

Art. 72.

(*Remissione del debito*)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale.

Art. 73.

(*Legittimazione alle richieste dei benefici*)

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono esser richiesti dal condannato e dai suoi prossimi congiunti o proposti dai direttori, e dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85 e 86.

TITOLO VI

VIGILANZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. VISITE AGLI ISTITUTI

CAPO I

**Magistrato di sorveglianza**

Art. 74.

(*Uffici di sorveglianza*)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 75.

(*Funzioni del magistrato di sorveglianza*)

Il magistrato di sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Sopraintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

*a*) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

*b*) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, con ordinanza motivata, sentiti l'interessato ed il suo difensore, avvalendosi, per la decisione, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale ordinanza, notificata all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, è ammessa impugnazione alla Corte di appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e da parte del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato anche per motivi di merito.

L'impugnazione ed i relativi motivi devono essere proposti entro 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della impugnazione da parte della Cancelleria, la Corte di appello decide, in camera di consiglio, con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro 20 giorni dalla data di notificazione della decisione.

CAPO II.

**Visite agli istituti**

Art. 76.

(*Visite agli istituti*)

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

*a*) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

*b*) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

*c*) ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

*d*) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

*e*) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

*f*) il prefetto della provincia;

*g*) il medico provinciale;

*h*) il questore della provincia;

*i*) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

*l*) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

*m*) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti per l'esercizio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

**Servizio sociale**

Art. 77.

(*Centri di servizio sociale*)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici

di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati di cui al titolo V; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

## CAPO II

## Assistenza

### Art. 78.

*(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)*

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui allo articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

### Art. 79.

*(Consigli di aiuto sociale)*

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati dagli Enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale ed all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 78 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

Art. 80.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonchè delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 81.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale*)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 79, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Art. 82.

(*Assistenti volontari*)

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo della assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Art. 83.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*)

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e della assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;

2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 84.

(*Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*)

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi vigenti, sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

Gli assistenti sociali sono addetti anche ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 77.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale aggregato.

Art. 85.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 77 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari

e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

Art. 86.

(*Attribuzioni degli educatori*)

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87.

(*Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori*)

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1963, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Le materie di esame e la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e di progressione nella carriera dei ruoli sopraindicati, anche per quanto concerne il personale della carriera direttiva di servizio sociale, saranno stabilite col regolamento di esecuzione.

Art. 88.

(*Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata

in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia generale;

3) nozioni di diritto e procedura penale;

4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coefficiente 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

*a*) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

*b*) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

*c*) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di servizio di assistente sociale, prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni, sono computati ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio, prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 89.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 74 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 90.

(*Regolamenti di esecuzione*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 91.

(*Onere finanziario*)

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, valutato in lire 700.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI - Tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA - Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO - Tribunale di Livorno.

PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi.

MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO - Tribunali di Salerno, S. Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

S. MARIA C. VETERE - Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto.

ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni.

POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE - Tribunale di Trieste.

GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

| ex coeff. | Qualifica | Organico |
|---|---|---|
| 500 | Ispettori di servizio sociale | 6 |
| 402 | Dirigenti superiori di servizio sociale . . . . . | 12 |
| 325 | Dirigenti di servizio sociale | |
| 271 | Dirigenti aggiunti di servizio sociale . . . . . | 70 |
| 229 | Vice dirigenti di servizio sociale . . . . . | |
| | | 88 |

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI - CARRIERA DI CONCETTO

| ex coeff. | Qualifica | Organico |
|---|---|---|
| 500 | Educatori dirigenti . . . . | 20 |
| 402 | Educatori capi . . . . . | 50 |
| 325 | Primi educatori . . . . . | 100 |
| 271 | Educatori . . . . . | |
| 229 | Educatori aggiunti . . . . | 240 |
| 202 | Vice educatori . . . . . | |
| | | 410 |

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - CARRIERA DI CONCETTO

| ex coeff. | Qualifica | Organico |
|---|---|---|
| 402 | Assistenti sociali superiori | 50 |
| 325 | Primi assistenti sociali . . | 100 |
| 271 | Assistenti sociali . . . . . | |
| 229 | Assistenti sociali aggiunti . | 220 |
| 202 | Vice assistenti sociali . . . | |
| | | 370 |

Poichè non si fanno osservazioni il coordinamento degli articoli si intende approvato.

## IN SEDE DELIBERANTE

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » (1466), di iniziativa del deputato Bianco** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione in sede deliberante del disegno di legge di iniziativa del deputato Bianco: « Modifica alla legge 22 gennaio

1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O P P O L A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame reca modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Più precisamente, il provvedimento non si propone di modificare l'intero ordinamento ma procede ad una articolazione aggiornata per quanto attiene alle sanzioni disciplinari previste dalla legge citata.

Ricordo che la discussione ha preso le mosse dal disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento dal deputato Bianco che, in un articolo unico, stabiliva la pura e semplice abrogazione di due norme della legge del 1934, precisamente degli articoli 42 e 43. La Camera dei deputati, però, ha ritenuto preferibile una modificazione più completa e più articolata della materia riguardante le sanzioni disciplinari in genere e in tal senso, con l'accordo di tutti i gruppi, ha proceduto alla modifica degli articoli 40, 41, 42 e 43.

L'articolo 40 reca, innanzitutto, una indicazione delle sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i vari casi, che sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione, la cancellazione dall'albo e la radiazione dall'albo.

Per quanto riguarda le prime due sanzioni disciplinari, cioè l'avvertimento e la censura, il disegno di legge prevede soltanto modifiche formali rispetto all'ordinamento vigente. Per esempio, l'avvertimento, secondo la legge del 1934, era comminato dall'organo professionale e consisteva nel richiamo sulla mancanza commessa e nell'invito a non ricadervi; ed era comunicato con lettera del segretario del sindacato (tenete presente l'epoca in cui la legge fu promulgata). Il disegno di legge prevede che la comunicazione invece che dal segretario del sindacato sia fatta dal presidente del consiglio dell'ordine. Si tratta perciò di una modifica di carattere soltanto formale. La censura consisteva, e consiste, in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in cui si incorre, e tutto questo resta inalterato anche nel disegno di legge.

La sanzione della sospensione viene, invece, nel provvedimento al nostro esame, articolata in maniera più organica, così come una più completa e articolata disciplina viene proposta per quanto si riferisce alle sanzioni della cancellazione e della radiazione dall'albo, che sono appunto le questioni che maggiormente interessano in questa sede.

Queste ultime modifiche all'ordinamento vigente sono, a mio parere, quanto mai opportune, pechè, a prescindere da molte altre considerazioni sui riflessi di natura disciplinare e giurisdizionale delle medesime, esse si armonizzano con quanto deciso da questa Commissione in sede di esame della riforma del codice penale. Gli onorevoli colleghi ricorderanno, infatti, che la Commissione ha introdotto in quella sede il principio di negare l'automatismo delle pene accessorie, approvando il disposto per cui è lo stesso magistrato che deve decidere l'applicazione volta per volta delle stesse.

Le ipotesi previste per la radiazione erano riportate nell'articolo 41 della legge del 1934. In base a quanto disposto in questo articolo la radiazione viene pronunciata a carico dell'avvocato e del procuratore che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense; vi era, inoltre, un'altra ipotesi che comportava la radiazione: quella che l'avvocato o il procuratore avesse svolto attività contraria agli interessi della nazione. Nel disegno di legge al nostro esame questa seconda ipotesi è stata eliminata, ritengo anche in conformità con un recente indirizzo della nostra Commissione convalidato e confermato in sede di discussione del disegno di legge per l'abrogazione di alcuni reati cosiddetti d'opinione. Pertanto l'articolo 41 della vecchia legge viene modificato nel senso di eliminare questa seconda ipotesi che ho citato.

Una modifica più sostanziale riguarda invece l'articolo 42 della legge del 1934. Deb-

bo anzitutto ricordare agli onorevoli colleghi che la radiazione veniva comminata automaticamente in correlazione con la condanna per delitti previsti in una lunga serie di articoli del codice penale. Questi articoli — circa 25 — vanno dal 270, che rientra tra quelli compresi nei cosiddetti reati d'opinione di cui abbiamo proposto l'abrogazione, a tutta una serie di altri che allo stato non hanno più rispondenza. Accennerò ad alcuni di questi articoli: l'articolo 270 concerne le attività sovversive; l'articolo 271 l'attività antinazionale; l'articolo 272 la propaganda e l'apologia sovversiva o antinazionale; l'articolo 291 il vilipendio alla nazione; l'articolo 292 il vilipendio alla bandiera. È evidente che la massima pena disciplinare, la radiazione dall'albo, deve essere soltanto disposta in conseguenza della commissione di reati specifici contro l'amministrazione della giustizia e contro il decoro e la reputazione sia del singolo avvocato che dell'intera classe forense. In base a questa considerazione, sembra giusta la modifica apportata dalla Camera dei deputati, in base alla quale è stata soppressa la sanzione della radiazione conseguente alla commissione di reati che non configurano queste ipotesi, mentre restano in piedi la radiazione comminata per la commissione dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374 e 377, 380 e 381 che attengono tipicamente all'amministrazione della giustizia.

Ad esempio l'articolo 372 riguarda la falsa testimonianza; l'articolo 373 la falsa perizia o interpretazione; l'articolo 374 la prode processuale; l'articolo 377 la subornazione; l'articolo 380 il patrocinio o la consulenza infedele; l'articolo 381 altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

Allora, affermato tale principio, appare evidente come, forse inavvertitamente, la Camera sia incorsa in un errore di ordine tecnico, materiale (cosa che accade, come si dice, nelle migliori famiglie e che quindi sarà accaduta, chissà quante volte, anche a noi). Cioè, è stata indicata l'ipotesi di radiazione per i suddetti reati specifici, e poi si è aggiunto che la radiazione stessa ha luogo anche a seguito della condanna per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni; per cui è evidente che quelle eccezioni che si è voluto eliminare attraverso l'abrogazione esplicita di alcuni articoli del codice penale vengono nuovamente in ballo con questa formulazione, che è assolutamente in contraddizione con l'impostazione principale del disegno di legge.

L'articolo 3 reca poi la serie delle ipotesi che importano di diritto la cancellazione dagli albi, e debbo dire che in questo caso si tratta di una elencazione ben precisa e ben congegnata.

L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernente le ipotesi di sospensione.

Non voglio, per ragioni di tempo, dilungarmi oltre. Desidero solo affermare che il disegno di legge in esame mi sembra degno della massima considerazione poichè tutta la materia relativa all'applicazione delle sanzioni disciplinari è stata più volte toccata dalla nostra Commissione, sia in sede di discussione del disegno di legge per la riforma del codice penale, sia attraverso l'esame di alcuni disegni di legge parimenti di iniziativa parlamentare; e in tali occasioni abbiamo ripetutamente ribadito come le pene accessorie in questione non possano assolutamente essere configurate quali ipotesi di ulteriore pena, così come accadeva nella vecchia legge, perchè ciò comporta addirittura alcuni riflessi di ordine costituzionale. Infatti i casi sono due: o noi riteniamo che si tratti di una doppia pena comminata al trasgressore; oppure, negando la facoltà discrezionale al Consiglio dell'ordine, veniamo ad espropriarlo di alcune sue prerogative disciplinari e, vorrei dire, giurisdizionali. Tali prerogative sono del resto proprie di alcuni organi: ad esempio del Consiglio nazionale forense, cui per una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite, è stato riconosciuto il potere giurisdizionale, tanto che esso potreb-

be addirittura proporre eccezioni di incostituzionalità.

Concludendo, e in attesa di eventuali rilievi o richieste di chiarimenti che potranno risultare dalla discussione, ripeto il mio assenso al disegno di legge pervenutoci dalla Camera, anche perchè abbiamo potuto constatare, dalla lettura degli atti parlamentari del relativo dibattito, con quanto approfondimento e quanta competenza la Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento abbia proceduto alla riforma in esame. Bisognerà solo provvedere alla modifica del primo comma, lettera *b*), dell'articolo 3, per quella contraddizione che abbiamo riscontrato, e a tale scopo potremmo esaminare più di una soluzione. Senza voler fare una graduatoria, potremmo, in coerenza assoluta con un certo indirizzo della Commissione, eliminare l'intera lettera *b*); oppure si potrebbero sopprimere le parole da « e per ogni altro delitto non colposo » fino alla fine del comma; o, ancora, si potrebbe eventualmente procedere ad una sostituzione (soluzione che peraltro non mi troverebbe troppo favorevole) delle parole « non inferiore » con l'altra « superiore », alla penultima riga dello stesso comma; o, infine, si potrebbero aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: « esclusi i delitti previsti dagli articoli 382 e 383 del codice penale ». Tra tutte le suddette soluzioni, comunque, il relatore sarebbe più favorevole, in linea generale, alla soppressione delle parole già indicate, poichè gli sembra che in tal modo l'applicazione della sanzione disciplinare sarebbe improntata ad un criterio di maggiore giustizia.

F E N O A L T E A . Dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 emerge questa strana situazione: quando il provvedimento di interdizione o di cancellazione sussegue *ope legis* ad una condanna, il professionista è chiamato a difendersi con una difesa che non vale niente, che è superflua, appunto perchè il provvedimento interviene *ope legis;* mentre quando è in discussione la condotta del professionista, la sua reputazione e la dignità della classe forense, il professionista non è ammesso a difendersi: e si tratta di materia squisitamente opinabile.

Pertanto è evidente la necessità di spostare l'ultimo comma dell'articolo 3, portandolo alla fine dell'articolo 2 e rendendo singolare la parola « provvedimenti », poichè il professionista deve essere sentito solo quando si tratta di una condanna evitabile, come quella prevista appunto dall'articolo 2, non quando si tratta di una condanna automatica qual è quella prevista dall'articolo 3.

Quanto, poi, al carattere disciplinare dei provvedimenti ed alla autonomia dell'Ordine, di cui giustamente il relatore si è fatto difensore, penso che il fatto che — quando si verificano quelle tali condanne — l'Ordine, senza istituire un proprio autonomo procedimento disciplinare, debba provvedere automaticamente alla cancellazione, non rappresenti un qualcosa di assurdo. Se una disposizione abnorme stabilisse che l'avvocato mutilato al braccio destro è cancellato dall'Albo, che cosa farebbe in questa triste evenienza il Consiglio dell'ordine? Certo non adotterebbe un provvedimento disciplinare ma procederebbe senz'altro alla cancellazione del soggetto. Allo stesso modo, quando il professionista è interdetto dai pubblici uffici l'Ordine non ha alcun bisogno di istituire un procedimento disciplinare, non fa altro che applicare il giudicato cancellando l'iscrizione nell'Albo che costituisce la condizione per l'espletamento del pubblico ufficio.

Ad ogni modo, insisto particolarmente sulla mia prima osservazione, mentre proporrei, altresì, la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 4.

M A R I S . Signor Presidente, ritengo senz'altro fondato il rilievo mosso dal senatore Fenoaltea. Effettivamente, prevedere che il professionista il quale deve essere colpito dal provvedimento di cancellazione o di radiazione dall'Albo debba essere sentito quando il suddetto provvedimento avviene di diritto come conseguenza di una condanna, e non prevederlo quando invece il provvedimento di radiazione è frutto di

un giudizio dell'Ordine indipendente dalla condanna, mi sembra cosa assurda.

La stessa considerazione va fatta per il secondo comma dell'articolo 4 [articolo che si riferisce all'ipotesi di sospensione di diritto dall'esercizio della professione, prevedendo tre ipotesi: *a*), *b*) e *c*)], dove è detto: « La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista »; mi sembra infatti che questa sia una situazione identica a quella rilevata dal collega Fenoaltea.

Ora, nell'affrontare il merito dell'intero provvedimento, dobbiamo partire da una considerazione. Non v'è dubbio che la sospensione e la radiazione dall'Albo — fatto che inibisce l'esercizio della professione — rappresentino vere proprie pene accessorie; tanto è vero che il codice penale, al Capo terzo del Libro I (« Delle pene accessorie, in particolare »), contempla con l'articolo 30 l'interdizione da una professione o da un'arte. Ora, trattandosi di provvedimenti che hanno natura sostanziale di pena accessoria, mi chiedo per prima cosa se sia legittimo costituzionalmente prevedere una sospensione di diritto nel caso di emissione di un mandato o di un ordine di cattura. È chiaro che in tal caso difficilmente un professionista potrà frequentare le aule del Palazzo di giustizia, andare in tribunale o in Corte d'appello, e quindi sarà di fatto privato della possibilità di esercitare la professione; ma pensare che si possa di diritto operare l'applicazione di una pena accessoria quando il giudizio non è pronunciato, e costituzionalmente il cittadino, sia pure incriminato, è ritenuto, non dico presuntivamente innocente, ma quantomeno presuntivamente colpevole, non mi sembra accettabile. Io posso concepire la sospensione precauzionale, in sede di misura cautelare, da parte dell'Ordine degli avvocati, poichè il provvedimento assume un carattere di natura puramente disciplinare; ma che il provvedimento del magistrato, cioè l'ordine o il mandato di cattura, comporti di diritto quella conseguenza non è, ripeto, accettabile poichè rappresenterebbe veramente l'applicazione immediata di una pena accessoria.

Passiamo ora all'articolo 3, cioè alla norma che prevede l'applicazione di diritto del provvedimento di radiazione e di soppressione. A me sembra che noi dovremmo avere una nostra coerenza di fondo nelle scelte che operiamo, e mi domando se possiamo dimenticare oggi, 21 gennaio 1971, le scelte operate nel dicembre 1970 durante l'esame in sede redigente del disegno di legge recante modifiche al primo Libro del codice penale, quando abbiamo rifiutata la vecchia impostazione di un rapporto meccanico tra pena principale e pena accessoria, negando quindi che il legislatore possa stabilire che una determinata condanna di un determinato delitto, solo perchè la pena ha una certa dimensione, comporti automaticamente anche l'interdizione dall'esercizio della professione. In proposito abbiamo deciso che il giudizio relativo deve essere affidato di volta in volta al magistrato, perchè questi ha la possibilità di una commisurazione effettiva della pena principale e di quella accessoria alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto compiuto, alla sua natura: si tratta, cioè, di personalizzare la condanna, affidando tale compito al magistrato e ciò rappresenta — ripeto — una grossa scelta di fondo poichè non abbiamo voluto solo togliere qualcosa dal codice penale per rammodernarlo ma abbiamo voluto stabilire un principio veramente innovatore. Invece oggi lo articolo 3 del disegno di legge inverte completamente tale tendenza, non tanto nella parte che comporta un collegamento automatico tra radiazione, sospensione e interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici — poichè è chiaro che da una condanna del genere non può che conseguire il provvedimento automatico di radiazione dall'Albo — quanto alla parte dove, oltre al collegamento automatico suddetto, si prevedono ipotesi delittuose per le quali il collegamento tra pena principale e pena accessoria è stabilito per legge, viene affidato al legislatore invece che al giudizio del magistrato.

Ora, accettare tale impostazione in questa occasione, ci porrebbe veramente nella condizione di fare una figura molto poco

seria sia sul piano culturale sia sul piano delle scelte.

E non faccio, neanche, tanto la considerazione che con queste pastoie vengono espropriati i Consigli dell'ordine di una loro prerogativa (fatto pure che esiste) perchè ritorneremmo ad una visione autoritaria del rapporto tra cittadini esercenti una determinata professione e apparato statale con i suoi organi, modificando nuovamente i momenti dell'autonomia e della responsabilità. Sopprimendo l'intera lettera *b*) dal primo comma dell'articolo 3 noi non lasceremmo un vuoto pericoloso, perchè i Consigli dell'ordine avrebbero la possibilità di operare la radiazione attraverso l'articolo 2. Altrimenti diciamo che bisogna instaurare un rapporto di assoluta sfiducia tra il legislatore, tra l'ordinamento statale, e gruppi che vengono considerati mafiosi, clientelari, capaci di radiare indiscriminatamente di volta in volta l'uno o l'altro, per cui debbono essere controllati (e lo si farebbe appunto togliendo loro una larga fetta di responsabilità); dopodichè gli si dà la facoltà di radiare i loro membri per ogni marachella o peccato veniale... Ma questo mi sembra proprio che non possa essere accettato.

C O P P O L A , *relatore*. Veramente non si tratterebbe proprio di marachelle...

M A R I S . Vorrei dire un'altra cosa. Lei afferma che lo spirito del provvedimento è quello di sopprimere la parte della legge del 1934, rispecchiante la temperie autoritaria ed esageratamente nazionalista propria del tempo, per cui si tende ad eliminare la radiazione disposta per la commissione di reati che allora venivano perseguiti come antinazionali. Io ho dato una rapida scorsa alla norma suddetta, nella seconda parte: ebbene, si prevede la radiazione per coloro i quali hanno consumato delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni. Quindi, con la lettera *b*) dell'articolo 3, primo comma, si finisce col ricadere nelle ipotesi semplici o aggravate degli articoli 265 (disfattismo politico) e 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi). E badate — non è per richiamare una esperienza diretta — ho potuto constatare che quest'ultimo articolo non viene, per interpretazione voluta con tenacia dalla Cassazione, applicato soltanto quando vi è una istigazione diretta del militare a disobbedire alle leggi, ma anche quando lo si sollecita con propaganda e disobbedire ai regolamenti, a venir meno all'etica fondamentale sulla quale si regge la struttura gerarchica militare. L'interpretazione, cioè, è latissima, tanto è vero che la Corte d'appello di Torino, su rinvio della Corte di cassazione, avendo la Corte d'assise di primo grado per due volte assolto perchè il fatto non costituiva reato chi aveva emesso volantini politici per il 4 novembre, ha dovuto — poichè la Corte di cassazione non solo ha presentato il principio di diritto ma ha sentenziato che il caso rientrava nell'interpretazione dell'articolo 272 del codice penale (propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale) — condannare i responsabili. Rientrano, per esempio, tra le ipotesi di reati per cui è prevista la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque tutte le ipotesi degli articoli 273, 275, 278, 294; cioè, rispettivamente, l'illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale, l'accettazione di onorificienze o utilità da uno stato nemico, l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, gli attentati contro i diritti politici del cittadino. Ho visto, ad esempio, il tribunale di Vigevano condannare delle persone solo per aver fatto ressa, durante le elezioni amministrative, davanti al comune, in base appunto all'articolo 294: vi era stato qualche spintone ed era stato interpretato come attentato contro i diritti politici del cittadino.

Dobbiamo quindi tener conto di tutto questo, quando ci occupiamo di certe norme.

Non possiamo neanche riferirci al fatto che un adeguamento in proposito è stato attuato dalla nostra Commissione la scorsa settimana, perchè si è trattato di un provvedimento in sede referente, che dovrà aspettare chissà quanto tempo ancora per com-

pletare il suo *iter*. Quindi facciamo in modo che questa norma possa operare quanto prima.

Conclusione. Mi associo alle proposte emendative del senatore Fenoaltea per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, ed, implicitamente, l'ultimo comma dell'articolo 4, nonchè la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 4. In più formulo la proposta di soppressione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3.

C O P P O L A , *relatore*. Per chiarezza, ricordo che il senatore Fenoaltea ha proposto la soppressione dell'ultimo coma dell'articolo 3 e l'inserimento della stessa disposizione, col solo plurale cambiato nel singolare, quale secondo comma dell'articolo 2. L'implicita proposta emendativa cui ha fatto riferimento il senatore Maris riguarderebbe evidentemente il comma: « La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista » dell'articolo 4.

F E N O A L T E A . Il proponente onorevole Bianco ha speso una pagina intera di relazione scritta per dimostrare che è inutile e beffardo chiamare il professionista a difendersi contro una sanzione *ope legis*. Come mai la Camera dei deputati non ne ha tenuto conto?

C O P P O L A , *relatore*. L'osservazione è molto giusta e acuta perchè, per la verità, a parte alcune implicazioni di ordine legislativo, ci si trova, in questa materia, di fronte ad un conflitto di leggi, per cui in sede interpretativa si potrebbe anche opinare che le modifiche in ordine al diritto di difesa del, chiamiamolo così, imputato e delle relative garanzie processuali non siano del tutto necessarie. Dico che vi è conflitto di leggi in quanto abbiamo due disposizioni relativamente ravvicinate che riguardano più o meno lo stesso modo di disciplinare la materia. Tuttavia, essendoci una successione nel tempo, si dovrebbe ritenere — secondo l'articolo 15 delle preleggi — che la disposizione posteriore, avendo operato una modifica, costituisca anche una abrogazione tacita di quella precedente.

Il disegno di legge in esame fa riferimento al decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ma vi è anche un decreto-legge successivo, quello del 22 gennaio 1934, n. 37, che all'articolo 45 fa tutta una serie di ipotesi di garanzie processuali. Per esempio dice: nei casi preveduti dall'articolo 24, comma quarto, 31 comma terzo, 37 comma secondo, 42 comma terzo, 43 comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dev'essere assegnato un termine non minore di 10 giorni per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti. Il termine può essere prorogato su richiesta dell'interessato con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine. Qualora ne faccia istanza, l'interessato è ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni e a presentare testimoni e può essere assistito da un difensore.

Tutto ciò conferisce all'imputato una serie di precise garanzie che, pur essendo state in pratica disattese, rendono impossibile la tesi dell'automaticità della radiazione a seguito di condanna penale.

Quindi si dovrebbe ritenere che, attraverso la norma successiva, vi è stata una abrogazione tacita dell'istituto della radiazione automatica a seguito di condanna. Tuttavia, poichè questa interpretazione di ordine logico non è stata accettata dagli organi giudiziari, con il disegno di legge in esame si intende anche ovviare a tutti i relativi inconvenienti. Ecco il motivo del ricorso ad un provvedimento *ad hoc*, a parte le altre esigenze di aggiornamento legislativo.

F E N O A L T E A . Permane sempre insanabile il contrasto nel caso di offesa al magistrato in udienza. Perchè se chiamo ladro il pubblico ministero posso sempre spiegare che volevo dire ladro di cuore, ma non c'è cancellazione della decisione adottata *ope legis*.

C O P P O L A , *relatore*. Il decreto-legge del 1934, n. 37 prevede tutta una serie di

garanzie che, però, in punto di fatto, non sono state adottate perchè tale diritto è stato sempre contestato da parte degli organi giurisdizionali.

F I L E T T I . Faccio due semplici osservazioni. Una di carattere generale: mi sembra necessario che tutti i provvedimenti di natura disciplinare siano adottati dal Consiglio dell'ordine sentendo il professionista interessato. Quindi ritengo che il professionista debba essere sentito anche nel caso di sanzione disciplinare meno grave quale l'avvertimento, la censura o la sospensione. Per cui propongo di aggiungere al disegno di legge un articolo 5 così redatto: « Tutti i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio dell'ordine sentito il professionista ». In tal modo, anche quando si tratti di adottare un provvedimento automatico, si dà al professionista la possibilità di far valere eventuali eccezioni e deduzioni da opporre alla imputazione che gli viene mossa.

Il secondo rilievo riguarda il combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 comma primo lettera *b*), della quale ultima il senatore Maris ha proposto la soppressione, Personalmente ritengo che tale richiesta possa essere parzialmente accettata; tuttavia all'articolo 2 non dovremmo omettere uno specifico richiamo, laddove si valuta la condotta del procuratore o dell'avvocato, alle eventuali condanne penali che essi abbiano riportato. Ciò perchè una condanna potrà servire a determinare se la condotta dell'interessato sia conforme alla propria reputazione e alla dignità della classe forense.

Propongo, pertanto, che il secondo comma dell'articolo 2 sia così modificato: « La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che, con la sua condotta, o avendo riportato condanne per delitto non colposo, abbia compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense ». Una siffatta formulazione non farebbe specifico riferimento a determinati delitti, ma la condanna si valuterebbe di volta in volta in relazione alle sue conseguenze sulla reputazione dell'interessato e sulla dignità della classe forense.

Conseguentemente nella lettera *b*) dell'articolo 3 dovrebbero essere soppresse le parole: « e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni ».

P R E S I D E N T E . Certo, sarebbe ben strano che un organo responsabile, il quale decide niente meno che la radiazione di un professionista dall'albo decretando in fin dei conti la sua morte civile, non tenesse conto delle condanne dallo stesso riportate. Ciò non toglie, tuttavia, che non possa essere utile l'aggiunta proposta dal senatore Filetti, il quale muove il proprio assunto dalla soppressione parziale della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3.

M A R I S . Per quanto riguarda l'articolo 2, non mi pare necessaria la modifica proposta dal senatore Filetti. Comprendo la preoccupazione del collega, ma ritengo che aggiungere dopo le parole « con la sua condotta » le altre « o per aver riportato condanne » non muti il significato e la portata della norma in quanto fra condanna e condotta esiste già un rapporto immediato: la condanna, infatti, viene inflitta in conseguenza di una determinata condotta che è stata valutata dal giudice penale. In altri termini, l'aggiunta proposta altro non mi pare che una tautologia.

F I L E T T I . Forse il significato sarebbe meglio precisato posponendo le parole « per la sua condotta » alle altre « avendo riportato condanne per delitto non colposo ».

M A R I S . In tal modo, la dizione diverrebbe addirittura pericolosa.

In secondo luogo, ritengo che non sia neppure necessario enucleare in un autonomo articolo la norma che prevede l'obbligatorietà dell'audizione dell'avvocato da parte del Consiglio dell'ordine prima che lo stesso adotti i provvedimenti disciplinari. Tale disposizione è già inclusa sia nell'arti-

colo 3 che nell'articolo 4; rimarrebbe scoperto, per la verità, l'articolo 2, ma non bisogna dimenticare che quest'ultimo contempla la radiazione e che per siffatto grave provvedimento già oggi vi è una precisa disciplina legislativa che prevede termini per comparire, termini a difesa, diritto di farsi rappresentare da un avvocato, memorie, contraddittorio, gravame davanti al Consiglio nazionale forense, impugnativa davanti alla Corte di cassazione del provvedimento del Consiglio nazionale, eccetera. In altri termini, è già prevista dalla legge tutta la procedura del caso.

F I L E T T I . Così stando le cose, non dovremmo farne riferimento neppure negli altri articoli.

M A R I S . Negli articoli 3 e 4 la citazione è utile giacchè tali norme non prevedono un procedimento contenzioso, ma l'ipotesi di radiazione e di sospensione automatiche e quindi deve essere eliminata anche la minima possibilità di errori. D'altra parte, anche per una certa politica di rapporti con l'altro ramo del Parlamento, a mio giudizio è opportuno limitarci a difendere l'importante questione di principio che ho già accennato e conseguentemente sopprimere soltanto la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 e la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4.

F O L L I E R I . Mi pare che su questa proposta potremmo essere d'accordo.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, poichè il procedimento della radiazione, come ha detto il senatore Maris, è regolamentato in modo tale da garantire l'audizione del professionista, io ritiro i miei emendamenti agli articoli 2 e 3. Il collega Maris, infatti, ha messo in evidenza che l'articolo 2 prevede una ipotesi che è già regolata per conto suo.

M A R I S . Non solo il procedimento di radiazione ma tutti i procedimenti disciplinari hanno una loro procedura contenziosa, in cui è evidentemente compresa l'audizione dell'interessato.

C O P P O L A , *relatore*. Signor Presidente, mi pare che a questo punto, dopo l'approfondita discussione che si è svolta, si possa arrivare a delle conclusioni.

L'emendamento del collega Fenoaltea, che era stato condiviso da tutti, anche dal relatore, per le considerazioni ultimamente esposte dal senatore Maris è stato ritirato e conseguentemente anche l'emendamento del collega Filetti è caduto. Restano solo le considerazioni in riferimento alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 e alla lettera *b*) del primo comma del'articolo 4.

Per quanto riguarda la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 sono perfettamente d'accordo: *nulla quaestio* per la sua eliminazione. Il contenuto di questa lettera mi pare assolutamente superfluo.

Permangono invece delle perplessità per quanto attiene alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3. Io ho apprezzato l'intervento del collega Maris, il quale ha espresso anche una preoccupazione in ordine ai rapporti con l'altro ramo del Parlamento: si deve sempre fare il tentativo di mantenere, nei limiti del possibile, la struttura e l'articolazione del disegno di legge nella forma più aderente a quella data dall'altro ramo del Parlamento.

Vero è però che esiste un'impostazione netta e precisa e una scelta consapevole del Senato, e specificamente di questa Commissione, per quanto attiene l'esclusione dell'automaticità delle pene accessorie conseguenti all'irrogazione di pene principali. Tuttavia vorrei osservare che il mantenimento di ipotesi particolari costituirebbe, in questo caso, un'eccezione ad una regola che noi confermiamo. Cioè, praticamente, quando vi è il richiamo soltanto agli articoli 372, che riguarda la falsa testimonianza, 373, che riguarda la falsa perizia o interpretazione, 374, che riguarda la frode processuale, 377, che riguarda la subornazione, 380, che riguarda il patrocinio o consulenza infedele, e 381 che riguarda altre infedeltà del patrocinatore, noi versiamo in un campo concreto, specifico, di comportamento del difensore, che configura reati veramente tipici. Quindi, praticamente questa eccezione non infirmerebbe assolutamente il principio generale, da noi adottato, di negare l'applicazione automati-

ca delle pene accessorie: per questo tipo di reati specifici, che attengono proprio alla condotta o al comportamento dell'avvocato, sembrerebbe al relatore che l'automaticità dell'applicazione della radiazione dall'albo non farebbe soffrire il principio di ordine generale. È l'inciso: « e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni » che allargherebbe veramente la gamma delle ipotesi di automaticità; ma se noi lasciamo esclusivamente le poche ipotesi che si riferiscono a quei sei articoli del codice penale che ho citato, mi pare che non ci sarebbe incoerenza assoluta rispetto alla nostra impostazione principale.

Propongo pertanto alla vostra attenzione queste considerazioni che mi sono permesso di fare. Se siete d'accordo su di esse, si potrebbe passare alla votazione degli articoli.

M A R I S . Signor Presidente, sulla soppressione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 anche il relatore è d'accordo; invece, per quanto concerne la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3, mentre io sono per la sua completa soppressione, il relatore suggerisce di sopprimere soltanto la seconda parte, cominciando dalle parole: « e per ogni altro delitto non colposo ». Ora, io mi rendo conto che la prima parte di questa lettera riguarda reati particolari e pertanto mi dichiaro disposto a ridurre in questo senso il mio emendamento e a chiedere la soppressione soltanto della seconda parte della lettera *b*) se però esiste in merito l'accordo unanime della Commissione.

F E N O A L T E A . Siamo tutti d'accordo.

C O P P O L A , *relatore*. Mi pare, però, che il rappresentante del Governo abbia qualche motivo per non essere d'accordo; allora l'unanimità richiesta dal collega Maris non ci sarebbe.

F I L E T T I . Anch'io non sarei d'accordo. Nel presentare il mio emendamento sono stato mosso dalla preoccupazione che possa essere esclusa dalla valutazione della condotta dell'avvocato o del procuratore anche una condanna di una certa rilevanza.

Dichiaro, comunque, di non insistere nelle mie tesi.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La mia preoccupazione è proprio questa. Bisogna fare attenzione al pericolo che, eliminando l'inciso: « e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque annni », si tragga la conclusione che tutti gli altri delitti non previsti specificamente non comportino la radiazione.

M A R I S . Non la radiazione pura e semplice, ma la radiazione automatica; il che è completamente diverso. I membri dei Consigli dell'Ordine non sono degli irresponsabili; anzi, io vedo che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano, per esempio, è di una severità estrema.

È proprio concettualmente che non si può essere sfiduciosi verso i Consigli dell'ordine.

P I C C O L O . Se spogliamo i Consigli dell'ordine della capacità di giudicare e decidere in questi casi, allora essi che ci starebbero a fare? Tanto vale includere nelle ipotesi previste dall'articolo 3 tutto il codice penale!

F O L L I E R I . Per venire incontro alla preoccupazione affacciata dall'onorevole rappresentante del Governo, si dovrebbe usare la seguente formula: « per tutti quegli avvocati e procuratori che siano stati condannati a oltre cinque anni di reclusione »; ma in questo caso la misura della radiazione sarebbe automatica e altereremmo il sistema, perchè la radiazione automatica si deve applicare soltanto per quei reati che sono contro l'amministrazione della giustizia e riflettono, in sostanza, i doveri primari dell'avvocato. Se, per esempio, un avvocato o un procuratore commette un omicidio colposo duplice o triplice, viene condannato ad oltre cinque anni, e quindi, col tipo di formulazione che ho indicato prima, andremmo a colpire proprio coloro che non vogliamo colpi-

re. In questi casi, invece, esiste l'esame che il Consiglio dell'ordine porta, quando la sentenza passa in giudicato, su tutti i delitti nei quali è incorso un avvocato o un procuratore.

La formulazione errata della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 dipende dal fatto che la Camera dei deputati ha riportato l'articolo 42 della vecchia legge, non accorgendosi che così operando faceva entrare dalla finestra ciò che è stato cacciato dalla porta, perchè in sostanza i reati puniti con un minimo di due anni e fino a cinque anni di reclusione sono abbastanza numerosi nel codice penale. Quello che noi vogliamo evitare è l'automaticità della radiazione: su questo concetto mi pare che siamo tutti d'accordo.

C O P P O L A , *relatore*. Signor Presidente, tenuto conto della discussione che si è svolta in questa Commissione e ammettendo l'automaticità della radiazione dagli albi professionali soltanto per quei reati specifici contemplati dagli articoli espressamente indicati nella prima parte della lettera *b*) dell'articolo 3, io credo che la seconda parte di tale lettera si possa tranquillamente eliminare, perchè di fatto accade che sono diverse le ipotesi di procedimento disciplinare davanti ai Consigli dell'ordine, che sono peraltro particolarmente severi. Con tale eliminazione non dovrebbe esistere la preoccupazione di effettuare una dilatazione oltre certi limiti, perchè praticamente conseguiremmo solo l'effetto di negare l'automaticità della radiazione ad una larga gamma di reati, che verrebbe invece ristretta soltanto a quei casi particolari su cui la Commissione concorda.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo, a questo punto, di poter dichiarare che il Governo non si oppone alla soppressione dell'inciso indicato dal relatore alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3, così come non si oppone, anzi è favorevole, alla soppressione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4.

M A R I S . Allora, poichè c'è l'unanimità della Commissione su questo punto, io riduco il mio emendamento nel senso indicato dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

« Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 43;

4) la cancellazione dall'albo;

5) la radiazione dall'albo ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con mo-

dificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

*a*) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

*b*) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

*a*) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

*b*) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;

*c*) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista ».

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera *b*) del primo comma, le parole: « e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

*a*) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3);

*b*) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

*c*) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3 ».

A quest'articolo è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intera lettera *b*).

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 12,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*
DOTT. ENRICO ALFONSI